

**COMUNE DI FRAZZANO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

N.75 Reg.

del 05/07/2016

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018.

L'anno **duemilasedici** il giorno cinque del mese di luglio alle ore 10,00 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE	PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino SINDACO		X
2. LO SARDO Antonino VICE SINDACO	X	
3. IMBROSCI' Marco Assessore		X
4. FRAGALE Marisa Assessore	X	
5. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe Assessore	X	

PRESIEDE il Vice Sindaco Sig.Lo Sardo Antonino

Risultano assenti: Il Sindaco Dott.Ing.Gino Di Pane e l'Assessore Dott.Marco Imbrosci (giustificati)

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa che integralmente si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 87 del 05/04/2016
Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 del D. Lgs 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'art. 34, L. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003) impone ai Comuni, l'adozione di un atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale e la rideterminazione organica annuale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 91, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, impone agli organi esecutivi delle Amministrazioni locali, la programmazione triennale del personale;
- l'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 prevede al comma 1 che le dotazioni organiche sono determinate, in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e al comma 4 che la loro variazione è determinata in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- le nuove previsioni normative prevedono, sulla base della programmazione triennale, un adeguamento delle politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO l'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e ss.mm.ii. (D.L.78/2015)

VISTO, relativamente alle assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014 come convertito, il quale prevede che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 (il comma prevedeva che gli enti potevano procedere ad assunzioni a tempo determinato nel limite del 50% della spesa a tale titolo sostenuta nel 2009). In quest'ultimo caso, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009, come chiarito dalla Corte dei Conti;

VISTO l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”*

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27 marzo “questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015 la quale ha elaborato i seguenti principi di diritto:

1) *“Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall’art. 4, comma 3- ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica”;*

2) *“Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”;*

3) *“Se l’Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.*

4) *“la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell’ente” si esaurisce con l’utilizzazione delle risorse corrispondenti “ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie”.*

5) *“nell’applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l’ente che deve fare le assunzioni”.*

6) *“il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/06, deve intendersi esteso anche all’analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno”;*

7) *“se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.*

VISTO il D.L. 78/2015 pubblicato sulla GURI n. 140 del 19.06.2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito con modificazioni dalla legge 125/2015;

DATO ATTO che il decreto legge n. 78/2015, come convertito (art. 4, comma 3), ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con l'espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente (2011/2013);

RILEVATO che la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali che ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamato ha chiarito che: "*Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015*". Prosegue la Circolare: "*Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.*"

RICHIAMATA la nota dell'ANCI del 07.07.2015 "sulla facoltà di recupero delle quote di turn over non utilizzate", con la quale l'ANCI, evidenzia la possibilità dei Comuni di impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. **26/2015** della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: "*gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale*";
- la deliberazione n. **119/2015** della Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la quale è stato chiarito che le previsioni di cui al comma 424, art. 1 della Legge 190/2014 trovano applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana;

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016)

VISTO l'art. 27, comma 2 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016) il quale recita testualmente che "*Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30 comma 1 della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica*";

Vista l'emendamento che posticipa il termine "30 Giugno 2016" al "30 Settembre 2016" apportando la modifica al dettato normativo di cui all'art 27 comma 2 della legge regionale 3/2016 approvato dall'ARS in data 28.06.2016

VISTA la L.R. 4-8-2015 n. 15- Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane- e s.m.i.

DATO ATTO che il tetto alla spesa del personale sono stati rispettati negli anni precedenti e che allo stato delle informazioni il saldo di competenza non negativo, calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 e il tetto alla spesa del personale saranno rispettati anche nel corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che come chiarito dalla deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei

vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

che con la citata deliberazione n. 119/2015, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha chiarito che le previsioni di cui al comma 424 della Legge 190/2014 trovano applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana;

CONSIDERATO pertanto, che le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 relative alle cessazioni degli anni 2014 e 2015 possono essere utilizzate solo per il riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e che ai sensi dell'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 e dell'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 tali risorse possono essere utilizzate complessivamente integralmente;

VISTI

- l'articolo 19 comma 8 della L. n. 448/2001 per il quale a decorrere dal 2002 gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 commi 1 e 19 della L. 449/1997;
- il comma 10 bis dell'articolo 3 del D.L. 90/2014 per il quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del medesimo D.L. 90/2014 da parte degli enti locali viene certificato dal revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'Ente con la quale viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 articolo 11 del D.L. 90/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 58/2016 avente per oggetto: “Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2016” adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12 Novembre 2011 n. 183”.

RILEVATO che ad oggi, non sono state emanate disposizioni attuative e/o esplicative relativamente alla stabilizzazione che gli enti locali dovrebbero avviare, né relativamente alla riforma delle ex province e agli effetti della stessa sul personale provinciale.


VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** delle superiori premesse che qui si intendono integralmente richiamate.
2. **DARE ATTO** che l'ente si riserva di procedere con ulteriore separato atto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, all'esito delle disposizioni regionali attuative ed esplicative della normativa in materia di personale delle ex province (oggi liberi consorzi) - legge regionale n. 15/2015 e s.m.i.- e di stabilizzazione del personale precario -articolo 27 della l.r. n. 3/2016.

Il Proponente



COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 5/7/2016

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 5/7/2016

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 5.7.2016

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 5.7.2016

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Mileti

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (all."A")
- Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole (all."A")

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza del prosieguo degli adempimenti, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;
VISTA la Legge Regionale n.44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Lo Sardo Antonino

L'Assessore Anziano

F.to Marisa Fragale

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Agostina Monia Lenzo

X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li, 05/07/2016

Il Segretario Comunale : F.to Dott. Agostina Monia Lenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
<p>COMUNE DI FRAZZANÒ PROVINCIA DI MASSINA P. C. C. all'originale per Administrativo Frazzanò, 06/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, dal 6/7/2016 Al Reg.N.</p> <p>Frazzanò, li _____</p> <p>Il Responsabile F.to C.Parrinelli</p> <p style="text-align: right;">il Segretario Comunale F.to Dott.</p>

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/07//2016

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR n.41/91)
- il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò, li 05/07/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Agostina Monia Lenzo
